

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4-*bis* dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** l’articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la direttiva tecnica del 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” e

- successive modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” (legge di bilancio 2024);
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2024 0070839 del 26 marzo 2024 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l'ultima variante al piano dei reclutamenti per l'anno 2024;
- VISTA** la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2024 0184569 del 23 ottobre 2024 con la quale il I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito con la quale ha chiesto di indire per l'anno 2024 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 80 (ottanta) Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 80 (ottanta) Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario così ripartiti:
 - a) n. 47 (quarantasette) posti per il Corpo degli Ingegneri, di cui:
 - 1) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero Ingegneria aeronautica (LM-20);
 - 2) n. 10 (dieci) posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM -27), Ingegneria elettronica (LM-29), Informatica (LM-18), Ingegneria Informatica (LM-32) ovvero in Sicurezza informatica (LM-66);
 - 3) n. 4 (quattro) posti Ingegneria meccanica (LM-33);
 - 4) n. 26 (ventisei) posti per laureati in Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 5) n. 5 (cinque) posti per laureati in Scienze chimiche (LM-54), Ingegneria chimica (LM-

- 22), Fisica (LM-17) ovvero Biologia (LM-6);
- b) n. 10 (dieci) posti per il Corpo di Commissariato, di cui:
- 1) n. 8 (otto) posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01);
 - 2) n. 2 (due) posti per laureati in Scienze dell'economia (LM-56) ovvero Scienze economico aziendali (LM-77);
- c) n. 23 (ventitré) posti per il Corpo Sanitario, di cui:
- 1) n. 19 (diciannove) posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM-41), con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 2) n. 2 (due) posti per laureati in Medicina veterinaria (LM-42), con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 3) n. 2 (due) posti per laureati in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13).
2. Il numero dei posti disponibili di cui al comma 1 e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.

Art. 2

Riserve di posti

1. Sono riservati ai candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito, i seguenti posti:
 - a) per il Corpo degli Ingegneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), complessivamente 9 (nove) posti così ripartiti:
 - 1) n. 2 (due) posti per i candidati di cui al numero 2);
 - 2) n. 1 (uno) posto per i candidati di cui al numero 3);
 - 3) n. 5 (cinque) posti per i candidati di cui al numero 4);
 - 4) n. 1 (uno) posti per i candidati di cui al numero 5);
 - b) per il Corpo di Commissariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), complessivamente 2 (due) posti;
 - c) per il Corpo Sanitario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), 4 (quattro) posti.
2. I posti riservati di cui al presente articolo, eventualmente non ricoperti per insufficienza di

riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 14° corso A.U.F.P, di cui all'articolo 1, i cittadini che:
 - a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - c) godono dei diritti civili e politici;
 - d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - e) se candidati di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
 - f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) hanno tenuto condotta incensurabile, desumibile dall'informativa rilasciata dai Comandi/Stazioni dell'Arma dei Carabinieri;
 - i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - j) non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata;
 - k) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale.
 - l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari:
 - 1) per i 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1): laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero Ingegneria aeronautica (LM-20);
 - 2) per i 10 (dieci) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2): laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); in Ingegneria elettronica (LM-29); in Informatica (LM-18), Ingegneria informatica (LM-32) e Sicurezza informatica (LM-66);
 - 3) per i 4 (quattro) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3): laurea magistrale

- in Ingegneria meccanica (LM-33);
- 4) per i 26 (ventisei) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4): laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) e Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 5) per i 5 (cinque) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5): laurea magistrale in Scienze chimiche (LM-54), Ingegneria chimica (LM-22), Fisica (LM-17) ovvero Biologia (LM-6);
 - 6) per gli 8 (otto) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01);
 - 7) per i 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): laurea magistrale in Scienze dell'economia (LM-56) ovvero Scienze economico-aziendali (LM-77);
 - 8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2): laurea magistrale in Medicina veterinaria (LM-42) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3): laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13).
2. Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente a una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i candidati dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale.
 3. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.
 4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, i candidati dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Esercito. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
 5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, a eccezione di quello dell'età di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.
 6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e portale unico del reclutamento

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi online", ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui al comma 2; nel portale inPA, inoltre, potranno essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata soltanto per uno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli di cui all'articolo 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: [attoassenso.pdf](#), [titoli_merito.pdf](#), [equiparazione.pdf](#), [titoli_preferenza.pdf](#), ecc.). È onere dei candidati fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione

esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate all'articolo 6.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.aeronautica.difesa.it, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata di cui all'articolo 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di preferenza o di riserva di posti si intenderanno acquisiti. Il candidato, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
11. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6

Comunicazioni con i candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale, in particolare

gli esiti delle prove concorsuali, il punteggio finale di merito conseguito al termine della procedura e la relativa posizione nella graduatoria finale di cui all'articolo 15 del presente decreto.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta, pertanto, a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso, sia nell'area pubblica che privata del portale. Eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, di posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata.
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche -come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate mediante messaggi di posta elettronica -utilizzando esclusivamente un account PEC- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "AUFPEI 14° corso 2024".

Art. 7

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Ai fini della valutazione del servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza provvederanno a fornire, tramite canale istituzionale *ad hoc*, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero centro_selezione@esercito.difesa.it), copia per immagine (file in formato PDF) dell'annesso all'Allegato A, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
 - a) per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito è l'Ufficio Documentale dei Comandi Militari dell'Esercito;
 - b) per coloro che hanno prestato servizio nella Marina Militare è il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto;

- c) per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica Militare è il Reparto Personale della 1^a Regione Aerea o il Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^a Regione Aerea o il Comando Aeronautica Militare di Roma;
 - d) per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri è il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.
4. Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative, si deve far riferimento all'Ufficio Documentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, per la consultazione e l'approfondimento, ai siti istituzionali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 8

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamento attitudinale;
 - e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i candidati dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica.
3. Il candidato, regolarmente convocato alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 5 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Amministrazioni del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare. Non si procederà a riconvocazione alle prove che si svolgono in data unica. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i candidati che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.
4. Nei casi di giustificato impedimento di cui al comma 3, gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato all'articolo 6, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, entro il terzo giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identità proprio, in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata.
5. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.
6. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, sono a carico dei candidati. I candidati che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli

accertamenti di cui al comma 1, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

Art. 9

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) tre Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
 - a) un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
6. La commissione di cui al comma 1, lettera e), sarà composta dai seguenti componenti che dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4:
 - a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui all'articolo 8 dovranno essere inviati, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.

Art. 10

Prova scritta di selezione culturale

1. I candidati saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- a una prova scritta di selezione culturale. La data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova scritta di selezione culturale saranno resi noti, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. Le indicazioni relative alla presentazione dei candidati saranno comunicate mediante pubblicazione nell'area pubblica e/o privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Il giorno e l'orario che verranno comunicati con le modalità di cui al comma 1 sono quelli di inizio della prova, pertanto, i candidati dovranno presentarsi, senza attendere alcuna ulteriore comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti di cui agli articoli 5, comma 5 e 8, comma 2. La prova non avrà luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno. Le indicazioni relative allo svolgimento della prova sono quelle previste dall'allegato B al presente decreto.
3. La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione collettiva di un test contenente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice, di tipo logico-deduttivo ovvero su argomenti di storia, geografia, attualità, educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei candidati.
4. La banca dati da cui saranno tratti i test della prova di cultura generale non sarà resa disponibile sul web.
5. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:
 - a) 0,30 per ogni risposta esatta;
 - b) -0,05 per ogni risposta errata;
 - c) 0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
6. Al termine della prova la commissione esaminatrice provvederà a formare elenchi in ordine di punteggio distinti per ciascuno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1 al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, nei limiti numerici di seguito indicati:
 - a) n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1);
 - b) n. 100 (cento), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2);
 - c) n. 40 (quaranta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3);
 - d) n. 260 (duecentosessanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4);
 - e) n. 50 (cinquanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5);
 - f) n. 80 (ottanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1);
 - g) n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2);
 - h) n. 190 (centonovanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1);
 - i) n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2);
 - j) n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3).
7. Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i candidati che negli elenchi abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova scritta di selezione culturale saranno inseriti nell'area privata del

portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito.

9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 11, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi.
10. I verbali relativi alla prova scritta di selezione culturale dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della medesima prova.

Art. 11

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, secondo il calendario pubblicato sul portale dei concorsi della Difesa; le prescrizioni per la presentazione che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con le modalità di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. I candidati dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato all'articolo 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico scientifico - dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione - attinenti la professione di cui all'art. 14, comma 3, e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto di cui alla lettera g), numero 2), del presente comma)) i seguenti documenti:
 - a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. I candidati in servizio nell'Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale;
 - b) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV IgM, HbsAg e anti HCV;
 - c) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - d) referto rilasciato -in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:

- 1) anfetamine;
- 2) cocaina;
- 3) metadone;
- 4) oppiacei e cannabinoidi.

Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà di sottoporre a *drug test* i vincitori del concorso di cui al presente decreto;

- e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione, relativo al risultato del test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa del test interferon-gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al microbatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test;
 - f) certificato rilasciato -in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - g) i candidati di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di:
 - 1) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo;
 - 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo. Le candidate che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame radiografico del torace.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. I soli candidati che risulteranno vincitori del concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare", allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
- a) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

- b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi.

5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge.
6. Le prove cui saranno sottoposti i candidati, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. L'esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente.
7. I candidati che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone la Direzione Generale per il Personale Militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di candidati che abbiano portato comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I candidati che non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, per gli stessi la commissione attribuirà un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.

Art. 12

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno e a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il reclutamento degli Ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti psicofisici sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra data i candidati che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il

differimento ad altra data non potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi).

2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà, altresì, accertare il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
 - a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse;
 - b) funzionalità visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare. Senso cromatico normale accertamento alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Non sono ammessi gli esiti di intervento chirurgico con impianto di lente intraoculare (IOL). Non sono ammessi gli esiti in atto di trattamento ortokeratologico.
3. La commissione di cui sopra disporrà per tutti i candidati, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con E.C.G. ed eventuale eco cuore;
 - b) oculistico;
 - c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico (è opportuno effettuare toilette dei condotti uditivi esterni presso il proprio medico curante o specialista di riferimento prima di raggiungere la sede concorsuale);
 - d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
 - e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) trigliceridemia;
 - 5) colesterolemia;
 - 6) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 7) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 8) gamma GT;
 - g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
 - h) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I candidati saranno sottoposti, a cura della medesima commissione, a una visita medica generale.

In sede di tale visita la commissione potrà disporre l'effettuazione di ulteriori indagini clinico-specialistiche, di laboratorio e/o strumentale (in tal senso, ai concorrenti potrà essere chiesto di esibire specifica documentazione sanitaria, come cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio), ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. La mancata presentazione delle predette indagini e/o documentazioni richieste comporta l'esclusione dal concorso.

5. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf)
6. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 - "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" e successive modifiche ed integrazioni.
7. Saranno giudicati idonei i candidati cui verrà attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
- | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuirà a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuirà alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15.
8. La predetta commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- 1) "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito";
 - 2) "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito", con indicazione del motivo.
9. Saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti da:
- 1) imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare previste dal precitato art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva tecnica di cui al decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
 - 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
 - 3) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
 - 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - 5) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche

somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive tecniche riguardanti i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD);

- 6) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l'impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso.
 11. I candidati giudicati "non idonei" potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Ufficio Reclutamento e Concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di non idoneità di cui al precedente comma 7 del presente articolo, da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalità sopradescritte comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneità agli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 7, sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i candidati giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i candidati riceveranno dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici sarà confermato.
 12. I candidati, qualora presentino un verbale di notifica di idoneità agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso per il reclutamento nell'Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove di cui al presente articolo (tale verbale di notifica di idoneità, dovrà riportare integralmente il profilo sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed il candidato sarà sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti) dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
 - a) referto di cui al precedente art. 11 comma 2, lettera d);
 - b) certificato di cui al precedente art. 11 comma 2, lettera f);
 - c) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV;
 - d) il predetto verbale di notifica di idoneità;
 - e) i soli candidati di sesso femminile dovranno inoltre presentare il referto di cui al precedente art. 11 comma 2, lettera g) punto 2).

Art. 13

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti psicofisici i candidati giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato:
 - 1) "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito";
 - 2) "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito", con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso.
3. I candidati nei confronti dei quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), non è stato espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici o perché hanno formalmente manifestato volontà di presentare istanza di riesame, come previsto dall'articolo 12, comma 11, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. Tali candidati, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti psicofisici ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici, ovvero al riesame degli accertamenti psico-fisici saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di invertire l'ordine di svolgimento degli accertamenti psicofisici e degli accertamenti attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.
5. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e all'accertamento attitudinale dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo.

Art. 14

Valutazione titoli

1. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei candidati risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. È onere dei candidati fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, da parte del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
3. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai candidati, qualora la stessa sia reperibile nei

siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i candidati dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i candidati, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza fisica.

Art. 15

Graduatorie finali di merito e ammissione al corso

1. I candidati giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14, saranno iscritti dalla commissione esaminatrice in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando i seguenti valori:
 - a) il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale;
 - b) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica;
 - c) l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti psico-fisici;
 - d) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso. I candidati che risulteranno essere idonei non vincitori potranno consultare le informazioni relative al proprio punteggio finale e alla rispettiva posizione nella graduatoria finale di merito nell'area privata del portale dei concorsi.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto. A parità di punteggio, è data la precedenza, nell'ordine di seguito riportato, ai candidati in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) la minore età anagrafica.
4. I titoli preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di candidati idonei, si procederà alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dalla Forza Armata al termine del concorso stesso (ciò alla luce degli esiti dei concorsi precedenti a in linea con quanto chiesto dall'Organo d'Impiego della Forza Armata, per evitare il reclutamento di risorse non

necessarie).

6. Saranno dichiarati vincitori i candidati che, nei limiti dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, delle riserve di posti di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Nell'area pubblica del portale verrà comunicata la data di inizio del corso di cui all'articolo 16. I vincitori riceveranno, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la convocazione a presentarsi per assumere servizio, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui all'articolo 16, presso l'Accademia Militare, P.zza Roma 15, Modena.
8. I candidati che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi il giorno prefissato, comunicato con le modalità di cui al comma 7, saranno considerati rinunciari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalità indicate all'articolo 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione.
9. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'allegato I al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
10. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di candidati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso.
11. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal 30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.

Art. 16

Svolgimento del corso e dimissioni

1. Il corso, le cui modalità saranno definite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, avrà una durata complessiva di circa dodici settimane.
2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l'Accademia Militare -P.zza Roma 15, Modena- muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della tessera sanitaria, nonché del certificato o del referto di cui all'articolo 11, comma 4. Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo, ai sensi dell'articolo 939 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in qualità di Allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciari all'ammissione e rinviati dall'Accademia Militare.
4. All'atto dell'ammissione al corso i candidati già in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno

cancellati dal ruolo di appartenenza ai sensi dell'articolo 864 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito. Allo scopo l'Accademia Militare, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già in servizio e di quelli richiamati dal congedo. Il personale sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.

5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
7. Agli allievi, già militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 17

Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata

1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo il giudizio di idoneità, saranno nominati Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 740 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto ministeriale di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso.
3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
 - a) collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. Tuttavia la Direzione Generale per il Personale Militare potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
 - b) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito;

- c) trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare su proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
 6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.

Art. 18

Esclusioni

1. I candidati che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero dall'Ente dalla stessa delegato.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero l'Ente dalla stessa delegato, potrà escludere, in qualsiasi momento, i candidati dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in Ferma Prefissata dell'Esercito.

Art. 19

Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
 - a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che avranno completato la ferma di cui all'articolo 16, comma 3, saranno collocati in congedo.
3. A favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare sono previste riserve fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all'art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 20

Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail, preferibilmente secondo il modello in allegato L.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: centro_selezione@esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale *www.difesa.it*;
 - c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-

economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;

- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*;
- h) l'informativa di cui all'allegato M, relativa al trattamento dei dati personali, è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: *www.concorsi.difesa.it*.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale inPA e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)⁽¹⁾

ATTESTATO DI SERVIZIO “SENZA DEMERITO”

Il⁽²⁾ _____, nato a _____, il _____, arruolato quale _____⁽³⁾ il _____ con istanza del _____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di servizio prestato “senza demerito”.

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato/presta servizio nell' _____⁽⁴⁾:

- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____, congedato il _____.

Ciò posto, si attesta che l'interessato ha prestato/presta servizio senza demerito.

Località e data _____

IL COMANDANTE

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato -in base a chi detiene il carteggio dell'interessato, dall'Ente di servizio ovvero dall'Ente di riferimento nel congedo.

(2) Indicare grado, cognome e nome.

(3) Indicare la categoria: Volontario in ferma prefissata/ in servizio permanente, Ufficiale in ferma prefissata, Ufficiale delle forze di completamento, Sottufficiale ecc..

(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice, considerato il numero dei candidati, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La scelta del test da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Il riconoscimento dell'autore della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio della prova di tutti i candidati.

2. ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte ai quesiti, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova stessa.

(Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 L. 833/1978)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in Piazza/Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____
Documento d'identità: _____ n° _____
rilasciato il _____ da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa *	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____, _____
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

(timbro e firma)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

1. TABELLE RIEPILOGATIVE

UOMINI			
ESERCIZI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
corsa piana di metri 2000	tempo massimo 11'35''	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 11'35" fino a 120" (=+3 punti) - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 11'35" fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
piegamenti sulle braccia	minimo 8 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni piegamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti) - 0,125 per ogni piegamento in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
sollevamento ginocchia al petto	minimo 8 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni sollevamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti) - 0,125 per ogni sollevamenti in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti

DONNE			
ESERCIZI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
corsa piana di metri 2000	tempo massimo 13'05"	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 13'05" fino a 120" (=+3 punti) - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 13'05" fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
piegamenti sulle braccia	minimo 4 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,25 per ogni piegamento in più, rispetto a 4, fino a 12 in più (=+3 punti) - 0,25 per ogni piegamento in meno, rispetto a 4, fino a -4 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
sollevamento ginocchia al petto	minimo 5 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,20 per ogni sollevamento in più, rispetto a 5, fino a 15 in più (=+3 punti) -0,20 per ogni sollevamenti in meno, rispetto a 5, fino a -5 sollevamenti in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti

Il superamento delle prove e il conseguimento dell'idoneità è previsto al raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 0 punti, ottenuto sommando i punteggi attribuiti al candidato nei singoli esercizi, secondo le modalità riportate in tabella.

2. MODALITA' E PARAMETRI DI ESECUZIONE

L'accertamento dell'efficienza fisica consisterà nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:

- sollevamento delle ginocchia al petto;
- piegamenti sulle braccia;
- corsa piana 2.000 metri,

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.

Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.

In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLS) e in caso di necessità richiedere l'intervento del 118.

Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i candidati dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva

agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (art. 11, comma 2, lettera a) del bando).

I candidati di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del presente decreto.

Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.

Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito– saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.

I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da candidati che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo (art. 11, comma 7. del bando di concorso).

Il superamento degli esercizi potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale/decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

a) Sollevamento delle ginocchia al petto.

Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla posizione iniziale.

Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all'inizio della prova che durante l'esecuzione della stessa, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.

In base al numero di sollevamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

b) Piegamenti sulle braccia.

La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso, un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l'intero movimento. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.

In base al numero di piegamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

c) Corsa piana 2.000 metri.

Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante e il tempo impiegato sarà cronometrato.

Il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:

- 11'35", se di sesso maschile;
- 13'05", se di sesso femminile.

In base al numero di secondi in più o in meno rispetto al tempo massimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

3. PRESCRIZIONI

I candidati dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l'ordine stabilito dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.

Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette.

La commissione potrà eventualmente avvalersi di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per l'organizzazione e la condotta delle prove, significando che la valutazione dell'esito delle prove in parola deve avvenire esclusivamente a cura del Presidente, ovvero di uno dei membri della Commissione.

Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.

Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.

Resta inteso che il giudizio conclusivo di idoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non raggiunga il punteggio minimo complessivo di 0 punti, ottenuto sommando i punteggi attribuiti al candidato nei singoli esercizi, secondo le modalità riportate in tabella.

All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al candidato verrà chiesto di sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/____, a _____, prov. di _____, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico:

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

NOTA ESPLICATIVA:

- la presente dichiarazione è compilata a cura dell'Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l'originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale dell'interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato C del bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto _____ nato/a il
____/____/____, a _____, Prov. di _____, informato/a
dal Presidente della Commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo
delegato (____)) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione dell'esame radiografico:

DICHIARA

(art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all'esame di cui sopra.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

TITOLI		PUNTEGGIO
<p>VOTO DI LAUREA Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, saranno considerate soltanto le votazioni riportate al conseguimento della laurea magistrale - o equipollente- per cui si concorre.</p>	Voto pari a 101: 0,1 punti	≤ 1
	Voto pari a 102: 0,2 punti	
	Voto pari a 103: 0,3 punti	
	Voto pari a 104: 0,4 punti	
	Voto pari a 105: 0,5 punti	
	Voto pari a 106: 0,6 punti	
	Voto pari a 107: 0,7 punti	
	Voto pari a 108: 0,8 punti	
	Voto pari a 109: 0,9 punti	
	Voto pari a 110 ovvero 110 e lode: 1 punto	
<p>TITOLI ACCADEMICI E TECNICI (massimo 5 punti)</p>	Ulteriore laurea magistrale	1
	Per ogni diploma di specializzazione	1
	Per ogni master universitario attinente la professionalità posseduta: - punti 0,5 se di II livello - punti 0,25 se di I livello	≤ 0,5
	Per ogni dottorato di ricerca	2
	Abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo concorsuale (escluso per i laureati per i quali è richiesta quale requisito di partecipazione)	0,5
<p>Pubblcazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione: - 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore - 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri</p>		≤ 1
<p>Possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: - punti 2 se di Tipo C1 (ex Tipo A) - punti 1,5 se di Tipo B2 (ex Tipo B) - punti 1 se di Tipo B1 (ex Tipo C) - punti 0,5 se di Tipo A2 (ex Tipo D)</p>		≤ 2
<p>Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato (desumibile da apposita dichiarazione del Comando di appartenenza conforme all'annesso, di cui all'allegato A, che dovrà essere trasmesso tramite canale adhoc dall'E./D./R. competente): 1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato un punteggio proporzionale -0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese- ai mesi di servizio effettivamente prestato.</p>		≤ 1
TOTALE		≤ 10

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO UFFICIALE IN FERMA
PREFISSATA DELL'ESERCITO.

(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____ (prov. _____), il
_____;

residente a _____ (prov.
_____),

in via/piazza _____, c.a.p.
_____;

Sesso _____, codice fiscale _____, **consapevole delle
conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____.

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:

- (1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- (2) (2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

AL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO

PE: centro_selezione@esercito.difesa.it - PEC: centro_selezione@postacert.difesa.it

CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 14° CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA (A.U.F.P.) DELL'ESERCITO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE (ART. 10) SVOLTA IL ___/___/____;
- PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 11) SVOLTE IL ___/___/____;
- ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 12) SVOLTI IL ___/___/____;
- ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 13) SVOLTO IL ___/___/____;
- VALUTAZIONE TITOLI (ART. 14).

CHIEDE

DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE:

- l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
- di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

per la seguente motivazione:

DICHIARA

di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
<hr/>	<hr/>

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell'interessato.

IL PRESENTE MODULO È RINVENIBILE NELLA PAGINA DEDICATA AL CONCORSO NEL PORTALE DEI CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI

AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.concorsi.difesa.it/, nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".

- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdpd.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdpd.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (*Codice Privacy novellato*) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante** “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.